

REGOLAMENTO

Per la costituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 93 (da comma 7bis a 7quinqües del dlgs 12/4/2006 n. 163, così come modificato dalla legge 114/2014)

www.AlboPretoriOnline.it

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo per la progettazione ed l'innovazione, previsto dall'art. 93 commi da 7 bis a 7 quinquies del dlgs n. 163 del 12.4.2006, con le integrazioni contemplate dal d.l. 90/2014 convertito con l. n. 114/2014.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano riguardo a lavori di realizzazione di opere pubbliche alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione, escludendo le attività manutentive, interpretandosi, con questo Regolamento, quelle per le quali non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del dlgs 163.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

Il fondo è destinato per la progettazione ed innovazione.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché per all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Il fondo di cui al presente regolamento è riferito all'importo dei lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza.

Più avanti si definiscono i criteri di riparto che tengono conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

- a) responsabile del procedimento
- b) tecnico o tecnici che in qualità di progettisti, in possesso dei requisiti di legge, assumono la responsabilità formale del progetto firmando i relativi elaborati.
- c) Coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 91 e 92 del dlgs 81/2008
- d) Direttore dei lavori
- e) Collaudatore
- f) Collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano della sicurezza redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, quali computi metrici estimativi, relazioni, disegni ecc, svolgono assistenza alla direz. Lavori, al RUP, al Collaudatore
- g) Personale amministrativo che pur non firmando il progetto o la contabilità partecipa mediante contributo materiale ed intellettuale all'attività del RUP e degli altri incaricati di

cui alle precedenti lettere, quindi anche aggiornando i procedimenti comunicativi ai vari enti, autorità ecc nell'ambito dei progetti

La corresponsione dell'incentivo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

ART. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il conferimento degli incarichi che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento è effettuato dal dirigente di Area competente. Nel conferire gli incarichi dovrà tener conto della complessità delle opere e garantire, per quanto possibile, la rotazione sulla base dei carichi di lavoro, delle singole capacità e competenze del personale e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

L'aliquota percentuale delle somme da ripartire per ciascun progetto è stabilita in relazione alla rilevanza economica dell'opera, intesa come importo dei lavori a base d'asta e in funzione della complessità dell'opera, secondo la seguente tabella, a giudizio del dirigente e secondo i criteri espressi:

importo a base di gara	Complessità alta	Complessità media	Complessità bassa
Da 0 € 400.000,00	1,5%	1,3%	1,1%
Da € 400.001,00 a € 800.000,00	1,4%	1,2%	1,00%
Da 800.001,00 a € 1.000.000,00	1,3%	1,1%	0,9%
Da 1.000.001 a 2.000.000	1,2%	1,00%	0,8%
Da 2.000.001,00 a 5.000.000,00	1,10%	0,9%	0,7%
Oltre 5.000.000,00	1,00%	0,8%	0,6%

La complessità dell'opera è determinata sulla base dei seguenti criteri:

complessità alta: lavori ed opere che richiedono elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche competenze tecniche architettoniche, strutturali, impiantistiche, competenze in campo infrastrutturale.

complessità media: lavori ed opere che richiedono meno impegno tecnico peritale, ossia ordinarie competenze architettoniche, ordinarie conoscenze strutturali di base ed impiantistiche.

Complessità bassa: lavori ed opere per i quali non sono richieste particolari tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Nel caso di realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, il fondo di cui all'art. 6 del presente regolamento è ripartito, tenutosi conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, richiamato altresì l'art. 93 dlgs 163/2006 s.m.i. e specificatamente il comma 7 ter, come segue:

- a) **20%** da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- b) **12%** al responsabile unico del procedimento;
- c) **24%** al progettista o ai progettisti che sottoscrivono il progetto, assumendone la responsabilità professionale;
- d) **17%** al direttore dei lavori;
- e) **5%** al collaudatore tecnico-amministrativo o certificatore della regolare esecuzione di lavori;
- f) **3%** al coordinatore per la progettazione;
- g) **3%** al coordinatore per l'esecuzione;
- h) **12%** a coloro che, in qualità di collaboratori, partecipano alla redazione del progetto;
- i) **4%** a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del direttore dei lavori.

2. La quota del fondo di cui al precedente comma 1 lett. c) è ulteriormente suddivisa in base al seguente criterio:

- a) 25% per la realizzazione del progetto preliminare;
- b) 50% per la redazione del progetto definitivo;
- c) 25% per la redazione del progetto esecutivo.

3. Qualora la progettazione si articoli in un unico livello, la quota di cui al precedente comma 1 lett. c) è attribuita per intero.

4. Le quote corrispondenti a prestazioni che non sono svolte internamente in quanto affidate a persone esterne all'organico del Comune, costituiscono economie. Le quote relative al coordinatore per la progettazione e al coordinatore dei lavori saranno attribuite rispettivamente al progettista e al direttore lavori qualora l'opera non rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

5. La suddivisione percentuale della quota del fondo fra i collaboratori tecnici e amministrativi sarà disposta dal responsabile del servizio. Nel caso in cui dette figure non siano state coinvolte, le quote di fondo per loro previste saranno distribuite con criterio proporzionale fra tutti i restanti soggetti.

6. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi casi di incompatibilità.

ART. 8 – RIDUZIONE DELLE RISORSE E PENALITÀ

Qualora vengano disposte sospensioni dei lavori per la definizione di varianti in corso d'opera a causa del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06, ovvero vengano accordate proroghe del termine dei lavori per effetto delle medesime varianti, la somma da riconoscere in fase di liquidazione del fondo sarà ridotta di un importo pari al 1% della somma relativa alla prestazione in difetto per ogni mese intero di incremento dei tempi di realizzazione, con il limite massimo del 12%.

Altresì qualora si renda necessaria la definizione di varianti in corso d'opera a causa del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06, che comportino incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto depurato del ribasso d'asta offerto, la somma per la costituzione del fondo relativa a quell'opera è ridotta di una percentuale pari a quello dell'incremento della spesa accertata con la perizia di variante.

ART. 9 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente dell'area competente per i lavori, previo accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti partecipanti (art.93, comma c.7 ter).

La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del personale, su proposta del dirigente dell'area competente per i lavori.

La liquidazione dell'incentivo verrà disposta nella misura del 50% dell'incentivo all'approvazione del progetto esecutivo, al 40% allo stato finale, il residuo 10% ad un anno dal collaudo.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare il 50% del trattamento economico.

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Amministrazione Comunale è tenuta ai sensi dell'art. 270 del DPR 207/2010 a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ

I soggetti di cui al precedente art. 4 titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale conseguenti ad errori ed omissioni del progetto esecutivo e che possono pregiudicare in qualche misura la realizzazione e/o l'utilizzazione dell'opera progettata.

ART. 12 – PROPRIETÀ DEI PROGETTI

I progetti elaborati dall'ufficio tecnico comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.